

Circolare n° 8/2025

OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER DANNI CATASTROFALI

Gentili Clienti,

l'art. 13 del D.L. 202/2024 (c.d. Decreto Milleproroghe), ha individuato nella data del **31 Marzo 2025** l'obbligo di stipula di un'assicurazione a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed **eventi catastrofali**, verificatisi sul territorio nazionale (sisma, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni), a terreni, fabbricati, impianti, macchinari ed attrezzature industriali e commerciali.

PER CHI È L'OBBLIGO?

L'obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese, comprese le associazioni tra professionisti. Secondo una prima interpretazione della stampa specializzata sembrava che la norma escludesse "i piccoli imprenditori, gli artigiani, i piccoli commercianti" ma, secondo gli indirizzi più recenti, anche queste piccole realtà rientrerebbero nel novero dei soggetti tenuti all'adempimento e quindi anche la Sua posizione sarebbe tenuta a stipulare una tale copertura assicurativa.

L'obbligo di sottoscrizione della polizza riguarda:

- Le imprese con sede legale in Italia iscritte al Registro delle Imprese, e dunque anche le **s.s.d.**
- Le imprese con stabile organizzazione sul territorio nazionale iscritte al Registro delle Imprese.

Sono incluse le imprese individuali, le società di persone e le società a responsabilità limitata.

Sono **esclusi** invece gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, per i quali l'assicurazione contro tali rischi rimane facoltativa, e i **soggetti iscritti esclusivamente al REA** (Repertorio Economico Amministrativo) e non al Registro delle Imprese, come ad esempio le associazioni o gli enti non commerciali che esercitano, oltre alla loro attività istituzionale, anche un'attività economica ma solo in via sussidiaria: è dunque da ritenersi che l'obbligo non gravi in capo alle a.s.d., ODV non commerciali, a.p.s. non commerciali ecc.

SANZIONI IN CASO DI MANCATA ATTIVAZIONE DELL'ASSICURAZIONE?

Nel caso di inadempimento in merito all'obbligo di assicurazione, non sono previste vere e proprie sanzioni pecuniarie ma condizionamenti impliciti che si concretizzano nella perdita della possibilità di accedere all'assegnazione di eventuali contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, comprese quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Pertanto, nell'attesa di eventuali nuovi chiarimenti, si suggerisce di interpellare il proprio agente assicurativo quantomeno per farsi produrre uno o più preventivi per detta copertura al fine di valutarne l'impatto economico.

COSA DEVONO ASSICURARE LE POLIZZE?

Le polizze devono coprire i danni diretti ai beni immobili, impianti e macchinari causati da eventi calamitosi come:

- Terremoti
- Alluvioni
- Frane
- Inondazioni

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489

- Esondazioni

La copertura assicurativa riguarda i beni previsti dall'art. 2424 primo comma (sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3) del Codice Civile, ovvero le immobilizzazioni materiali: terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.

Uno dei principali dubbi riguarda gli immobili in locazione: su chi ricade l'onere, sul proprietario dell'immobile o sull'affittuario?

Sembrerebbe ragionevole far ricadere gli obblighi su chi detiene l'immobile ossia su chi lo utilizza a qualsiasi titolo per l'esercizio dell'attività di impresa (ad esempio l'affittuario). Si veda l'art. 1, comma 1 lettera b) del D.M. n. 18/2025 e art. 1-bis, comma 2, del D.L. n. 155/2024.

Nei fatti, anche in beni rientranti nelle suddette categorie - il cui espresso richiamo alle voci di bilancio serve per meglio circoscrivere la **categoria dei beni da assicurare** - in locazione o leasing, devono essere assicurati. Con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

Detto ciò, sempre sulla locazione, laddove passasse la teoria che imputa all'affittuario gli obblighi in parola, entrerebbe in gioco lo schema ex art. 1891 c.c. "**Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta**". Eventuali inadempimenti però andrebbero a colpire la sfera di interesse del proprietario il quale per norma potrebbe essere escluso da sostegni finanziari, sovvenzioni o benefici economici da fondi pubblici, inclusi quelli destinati a fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali e disastri. Si veda il comma 102 della Legge n. 213/2023.

APPROFONDIMENTI

La **Fondazione Studi Consulenti del Lavoro**, ha pubblicato un **approfondimento (qui allegato)** che riassume i destinatari dell'obbligo assicurativo, l'oggetto del contratto e le conseguenze per inadempimento.

Con il Decreto 18/2025 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025, sono state stabilite le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali per le imprese.

L'obiettivo della norma è quello di trasferire alle compagnie assicurative l'onere del risarcimento per i danni causati da eventi calamitosi sempre più frequenti, mantenendo tuttavia un sistema di franchigie e massimali per garantire la sostenibilità del meccanismo.

Lo Studio, dunque, vi invita a provvedere a tutti gli adempimenti necessari, anche considerando che, pur non esistendo un apparato sanzionatorio diretto, la manca assicurazione può rappresentare causa di esclusione da contributi, sovvenzioni e agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste per eventi calamitosi o catastrofali.

SI CONSIGLIA DI RIVOLGERSI AL PROPRIO ASSICURATORE DI FIDUCIA E DI ATTENDERE FINE MESE PER LA STIPULAZIONE DELLE POLIZZE IN ATTESA DI SPERATI CHIARIMENTI DA PARTE DEL LEGISLATORE.

Dott.ssa Giulia Ulivi
Dott.ssa Camilla Ulivi
Dott. Mario Taurino

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489